



57710-18

Acr

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

DONATELLA FERRANTI

MAURA NARDIN

- Relatore -

GABRIELLA CAPPELLO

FRANCESCA PICARDI

Sent. n. sez. 2150/18

UP - 13/11/2018

R.G.N. 25053/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilit  del ricorso.

h

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 aprile 2017 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2) cod. pen. Perché, in concorso con persona rimasta ignota, previa forzatura della serratura del cancello di ingresso, si introduceva in un condominio, compiendo atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni presenti in uno o più appartamenti dello stabile, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà ed in particolare per l'intervento del custode, a seguito del quale si allontanava, venendo tuttavia fermato dalle forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi.

3. Con il primo si duole della violazione della legge penale, in relazione agli artt. 56. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen., nonché del vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrata la prova della responsabilità del ricorrente sebbene a suo carico la sentenza indicasse quali indizi di reità: la mera presenza su un furgone parcheggiato nei pressi del condominio -all'interno del quale vi erano pezzi di plastica rigida, ritenuti dagli operanti utili all'apertura di serrature- di cerotti del medesimo tipo di quelli usati dal (omissis), affetto da vesciche, pur trattandosi di medicazioni molto diffuse; l'asserita disponibilità del furgone solo per la vicinanza con il luogo del fermo di altri banali pezzi di plastica del tipo di quelli trovati nel furgone, contenuti in un borsello; l'aver rivolto alle Forze dell'ordine la frase "siete qui per il palazzo? che c'entro io con il palazzo?" pur potendosi dare ad una simile domanda spiegazioni diverse dal fine illecito che gli veniva mosso. L'assenza di ogni valore probatorio di simili elementi veniva colmata dai giudici del merito con le mere percezioni soggettive del custode del condominio, il quale sosteneva di avere identificato con certezza, in condizioni di scarsa illuminazione, attraverso il vetro della portineria, i due soggetti che si erano avvicinati allo stabile. Così come semplice impressione del custode era l'aver identificato un rumore proveniente dal cancello come uno scatto dipendente dalla forzatura della porta, pur essendo evidente che un simile rumore può dipendere anche dall'apertura della serratura con la chiave. Al contrario, appariva più probabile che i due soggetti, avvicinati al cancello, senza forzarlo, si fossero dati alla fuga spaventati dal custode. Il che spiegherebbe anche la frase pronunciata dal (omissis) durante l'intervento delle forze dell'ordine "siete qui per il palazzo? cosa c'entro io con il palazzo?". Dunque, mancherebbero i presupposti per ritenere la sussistenza del delitto di



furto tentato, stante la non univocità ed idoneità dell'azione posta in essere ad integrare la lesione del bene giuridico protetto. In ogni caso, la carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico della lesione patrimoniale, consentirebbe, al più, di ravvisare una violazione di domicilio in forma tentata.

4. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, facendo valere la violazione della legge penale, in relazione all'art. 625 n. 2) cod. pen., ed il vizio di motivazione, stante l'assenza di violenza sulle cose, non risultando dalle prove -ivi compreso il fascicolo fotografico relativo ai luoghi- alcuna forzatura o alterazione del cancello di ingresso, così difettando i requisiti dell'aggravante applicata.

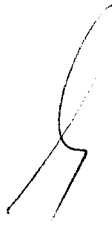
5. Con l'ultimo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 133, 133 bis e 62 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione per avere la sentenza confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, benché eccessivo ed irragionevole, senza concedere le richieste attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., nonostante fosse stato sottolineato che il ricorrente è persona con lavoro regolare, con un unico precedente penale per una contravvenzione, che ha tenuto un buon comportamento processuale. Circostanza quest'ultima non apprezzata dai giudici di merito, benché egli si fosse detto disposto a dare informazioni sui soggetti rimasti ignoti al momento dell'arresto. L'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere diversamente motivate, non essendo state rese esplicite le ragioni di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta del ricorrente.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Con il primo motivo, che non merita accoglimento, si pretende di scardinare il giudizio sulla responsabilità per il reato di furto tentato in abitazione introducendo elementi di ambiguità nella lettura del quadro probatorio fondante la condanna, così sottomettendo al giudice di legittimità, sotto forma di vizio di illogicità manifesta della motivazione, la richiesta di una nuova valutazione probatoria, non consentita in questa sede. Va ricordato, infatti, che il vizio di motivazione con riferimento alla verifica probatoria è tale unicamente se non risulti possibile la comprensione delle argomentazioni sottese alla decisione ed il loro sviluppo logico-critico. Sicché solo l'incongruenza del ragionamento o la intrinseca oscurità, impedendo il controllo sull'affidabilità della motivazione, integrano quel difetto che ne giustifica la rimozione.



3. Il caso di specie la motivazione sulla ricostruzione del fatto, che peraltro ricalca quella del giudice di primo grado, è scevra dai vizi che le vengono addebitati. Nel rispondere a ciascuna delle critiche mosse con l'atto di appello, la Corte territoriale richiamando le dichiarazioni del custode chiarisce le ragioni per cui la sua narrazione supera le diverse spiegazioni suggerite dal ricorrente. In particolare il giudice del secondo grado osserva che il custode non solo ha raccontato di avere visto due uomini, diversi dai condomini, armeggiare sul cancello, di aver sentito un rumore, come uno scatto, di essersi diretto, a sua volta, verso il cancello, quando i due si davano alla fuga, ma ha descritto il loro abbigliamento ed ha riconosciuto il (omissis) come uno dei due soggetti che avevano forzato il cancello. Allo stesso modo la Corte ha escluso qualsiasi contraddizione fra la rapida fuga ed il fatto che il (omissis) fosse afflitto da vesciche che non gli consentivano di accelerare il passo, tanto che gli agenti intervenuti riuscirono a fermarlo facilmente. Ed invero, il giudice d'appello ha ritenuto che l'andatura potesse essere sintomo di stanchezza per l'impegno nella corsa precedente, mentre proprio questa aveva provocato la perdita, davanti al palazzo, del borsello contenente pezzi di plastica rigida utili allo scasso, uguali a quelli sequestrati sul furgone. In più, la Corte ha sottolineato l'incongrua reazione del (omissis) che nel momento in cui venne fermato chiese 'siete qui per il palazzo?' ed affermò 'che cosa c'entro io con il palazzo?', così dimostrando consapevolezza delle ragioni dell'intervento, senza che nessuno vi avesse fatto riferimento.



4. La perfetta coerenza e logicità delle argomentazioni della Corte esonerano da ogni ulteriore vaglio, posto i limiti di questo giudizio, più sopra chiariti.

5. Il secondo motivo è fondato.

6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., si realizza "tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., nella effrazione di una catena che impediva l'accesso carrabile al terreno ove era avvenuto il furto). (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 18/02/2015, Gravina, Rv. 26254701; ed inoltre: Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Eufrate, Rv. 25794901; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010 - dep. 23/06/2010, Vigo, Rv. 24730201). Ciò vale anche quando "l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della

cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene). (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018 - dep. 09/05/2018, Sforzato, Rv. 27270501). In ogni caso per potersi ritenere integrata l'aggravante è necessario quantomeno che l'energia fisica sia diretta "a vincere, anche solo *immutandone* la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. nella condotta dell'agente che, per impossessarsi dell'acqua convogliata nell'acquedotto comunale, ne aveva manomesso la "saracinesca" praticando un allaccio abusivo). (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017 - dep. 30/11/2017, Amoroso, Rv. 27188901)

7. Occorre, in altre parole, che si produca, la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o quantomeno una modificazione della sua destinazione d'uso.

8. Si tratta di ipotesi in cui vi è la necessità di un ripristino, anche minimo, della cosa che è derivata dalla manomissione - o dal mutamento di destinazione- del bene su cui si è prodotta l'energia fisica.

9. Deve, al contrario, ritenersi esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. qualora l'energia spiegata sulla cosa non coincida con una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione, che pur posta in essere tramite una forzatura della cosa, tuttavia non implichi alcun danno, lasciando altresì immutata la sua destinazione.

10. E' il caso, per esempio, in cui l'energia fisica sia diretta ad aprire una serratura e -pur agevolando lo scopo- non produca alcun danno sulla medesima conservandone l'idoneità alla funzione che le è propria.

11. La Corte territoriale nell'affermare la sussistenza dell'aggravante non ha valutato l'effettività del danno, né la necessità di ripristino, né la modificazione della destinazione d'uso della serratura aperta da ^(omissis), limitandosi ad un inquadramento astratto, senza calare i principi nella valutazione concreta.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

12. L'ultimo motivo relativo all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti deve ritenersi assorbito, posto che la rivalutazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. è idonea a comportare riflessi sulla determinazione della sanzione penale.

13. Deve, quindi, conclusivamente annullarsi la sentenza impugnata per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c. 2) cod. pen., rigettando il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'aggravante della violenza sulle cose e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 13 novembre 2018

Il Consigliere estensore

Maura Nardin

Il Presidente

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20/12/18



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo